

**PROVINCIA DI LECCE**  
**Provvedimento del Presidente**

**Provvedimento n. 52**

**del 27/05/2021**

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, OCCUPAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ART. 1, COMMI DA 816 A 847, LEGGE N. 160/2019 – DEFINIZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI DA APPLICARE**

In data 27/05/2021, alle ore 14:00, nella sede della Provincia di Lecce, alla presenza del Segretario Generale Dott. Angelo Caretto, dato atto che la proposta di provvedimento è munita dei pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto,

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**Premesso che:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 816 e ss. della Legge n. 160/2019, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

- il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di ca-*

*rattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019 il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal nuovo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 29/04/2021 è stato approvato il Regolamento Provinciale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel quale sono stati sanciti i criteri generali di determinazione delle tariffe annuali e giornaliere nonché, in sede e nel contesto della istituzione del nuovo canone e per unitarietà di lettura, gli importi relativi alle tariffe ed i coefficienti per il calcolo del canone dovuto;

- che l'art. 45 del predetto Regolamento Provinciale prevede che le tariffe ed i coefficienti possono essere modificati con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, coerentemente con le ordinarie competenze in materia;

- che, infatti, l'art.8 comma 1, lettera e) dello Statuto Provinciale, in linea con l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs n. 267/2000, stabilisce che il Consiglio dell'ente ha competenza nell'istituzione e ordinamento dei tributi e nella disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, restando riservata all'organo esecutivo dell'ente la determinazione delle relative aliquote;

**Ritenuto opportuno e necessario** provvedere all'approvazione delle tariffe e dei coefficienti riportati nel Regolamento di che trattasi, adeguando, contestualmente, alcuni coefficienti riportati nell'allegato D dello stesso, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019;

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**Visto** il Decreto Legge n° 56 del 30 aprile 2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 al 31 maggio 2021;

**Visti** il D. Lgs. n. 267/2000, la Legge n. 160/2019 e lo Statuto dell'ente;

**Visti** i pareri apposti sul presente atto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**Ritenuto** dover provvedere in merito

## **DELIBERA**

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di approvare** le tariffe ed i coefficienti riportati negli allegati al presente provvedimento, relativi al Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito e regolamentato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 29/04/2021;
- 2) Di dare atto** che le suddette tariffe e coefficienti hanno validità a partire dal 01/01/2021 secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448;
- 3) Di dare atto** che le suddette tariffe e coefficienti permettono di ottemperare a quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019;
- 4) Di recepire e fare propria** ogni disposizione del predetto Regolamento eventualmente ricadente nella sfera di competenza dell'organo esecutivo, non disciplinata o non in contrasto con il presente provvedimento;
- 5) Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del vigente Statuto.

Segretario Generale  
Dott. Angelo Caretto

Presidente della Provincia  
Stefano Minerva